



REPUBBLICA ITALIANA: 7487/07--

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Michele VARRONE - Presidente -
- Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
- Dott. Giovanni FEDERICO - Rel. Consigliere -
- Dott. Nino FICO - Consigliere -
- Dott. Roberta VIVALDI - Consigliere -

ORIGINALE  
Risarcimento danni

R.G.N. 12041/03

Cron. 7487

Rep. 2123

Ud. 06/02/07

contributo unificato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AUTOLINEE C[REDACTED] SNC (in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. E[REDACTED] C[REDACTED]),  
 C[REDACTED] M[REDACTED], elettivamente domiciliati in ROMA  
 VIA MEROPIA 41, presso lo studio dell'avvocato MARCO  
 CAMARDA, difesi dall'avvocato GIUSEPPE FALACE, giusta  
 delega in atti;

- ricorrenti -

contro

G[REDACTED] G[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
 LABICANA 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA  
 DI MATTIA FELUCA, difeso dall'avvocato LUCIANO  
 SCARAMAZZA, giusta delega in atti;

2007

186



- controricorrente -

nonchè contro

V. [REDACTED] ASSICURAZIONI SPA, in persona  
dell'amministratore delegato R. [REDACTED] G. [REDACTED],  
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6,  
presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la  
difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1366/02 del Tribunale di TERAMO,  
emessa il 3/10/02, depositata il 07/10/02, R.G.219/01;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/02/07 dal Consigliere Dott. Giovanni  
FEDERICO;  
udito l'Avvocato Paolo VELANI (per delega Avv. Luciano  
SCARAMAZZA);  
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Giampaolo LECCISI, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21.2.01 G. [REDACTED]  
G. [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza del Giudice  
di pace di Teramo n. 213/2000, con la quale era stata  
dichiarata la concorsualità delle parti, nella causa-  
zione del sinistro avvenuto in Teramo il 14.9.97 tra le



autovetture di proprietà del ~~C. Gaspari~~ medesimo e della s.n.c. Autolinee ~~C. Marocchi~~ nella misura del 20% della responsabilità a carico dell'attore ~~C. Marocchi~~ ~~M. Marozzi~~ e dell'80% a carico del convenuto ~~Gaspari~~, con la conseguente condanna del ~~Gaspari~~, in solido con la soc. ~~Vittoria~~ assicurazioni, al pagamento in favore delle controparti dell'80% dei danni alla persona del ~~C. Marocchi~~ e all'autoveicolo da lui condotto.

Si costituiva in giudizio la soc. ~~Vittoria~~ che si associava ai motivi di gravame dell'appellante, mentre si costituivano anche gli appellati, concludendo per il rigetto dell'appello.

Con sentenza depositata il 7.10.02 il Tribunale di Teramo dichiarava la nullità dell'appellata sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di ~~P. Lucchi~~ ~~Maria~~ ~~Grazia~~, comproprietaria dell'autovettura tg. ~~1218162~~, rimettendo la causa al Giudice di pace di Teramo, nonché l'inammissibilità della domanda proposta dalla soc. ~~Vittoria~~ per la restituzione delle somme pagate alle controparti in esecuzione della decisione in primo grado.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la soc. Autolinee ~~C. Marocchi~~ e ~~C. Marocchi~~ ~~M. Marozzi~~, affidandosi a tre motivi, mentre il ~~Gaspari~~ e la soc. ~~Vittoria~~ Ass.ni hanno resistito al gravame



mediante controricorso ed il primo ha depositato anche una memoria.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 102 cpc e dell'art. 23 L. 990/69, per avere il ~~G...~~ eccepito il difetto d'integrità del contraddittorio nella comparsa di risposta del giudizio di appello (rectius: di quello di primo grado) senza richiedere la decisione sull'eccezione in via preliminare o pregiudiziale e senza reiterarla nel verbale di prima udienza.

Con il secondo motivo lamentano l'erronea qualificazione, da parte del giudice di appello, dell'azione promossa dai ricorrenti, bastando, nel caso che il veicolo appartenga a più proprietari intestatari, per l'azione ex art. 2054 cc e quindi anche per quella ex art. 18 l. 990/69, la citazione in giudizio di uno solo dei comproprietari.

Con il terzo motivo lamentano infine l'erronea valutazione dei mezzi istruttori escussi in primo grado, determinativi della concorsualità dell'antagonista.

I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione obiettiva, sono, almeno in gran parte, fondati.

Ed invero, rilevato preliminarmente che non può ri-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



conoscersi alcun pregio alla doglianza relativa al fatto che il difetto d'integrità del contraddittorio nei confronti di ~~Paola Maria Grazia~~ moglie del ~~Gaspare~~ in regime di comunione legale dei beni ex art. 177 c.c., sarebbe stato eccepito soltanto nella comparsa di risposta prodotta nel giudizio di primo grado dal ~~G~~ stesso, senza richiesta di decisione sull'eccezione medesima in via preliminare o pregiudiziale e senza la sua reiterazione nel verbale di prima udienza, giacché nessuna norma impone al convenuto di reiterare un'eccezione nel verbale di prima udienza e/o di richiedere su di essa una decisione in via preliminare o pregiudiziale, essendo a tal uopo previsto espressamente dall'art. 102 cpc che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, deve osservarsi che nel caso di specie non può ravvisarsi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, relativamente alla posizione della suddetta ~~Paola~~ risultata comproprietaria dell'autovettura targata TE ~~2112~~ ed intestata al P.R.A. al solo marito ~~Gaspare G~~.

Stabilisce, infatti, l'art. 23 L. n. 990/69 che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 comma primo stessa legge, deve essere chiamato nel giudizio anche



il responsabile del danno, e cioè il proprietario del veicolo assicurato, che si pone appunto come litisconsorte necessario (Cass. n. 1976/98).

In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è, quindi, nei rapporti tra assicuratore e proprietario assicurato, innanzitutto quello risultante dal P.R.A., che si realizza una situazione di litisconsorzio necessario, poiché il citato art. 23 ha proprio la finalità di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore facendogli ottenere, con la necessaria partecipazione al giudizio del proprietario assicurato, un accertamento della responsabilità a costui opponibile sia nello stesso che in altro giudizio.

Diverso è, invece, il caso in cui, oltre all'intestatario al P.R.A., vi sia altro comproprietario del veicolo per ragioni riconducibili al disposto dell'art. 177 primo comma lett. a) c.c., in quanto in tale ipotesi, secondo quanto prescrive l'art. 2055 primo comma c.c.: "Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno", entra in gioco il principio della responsabilità solidale tra i singoli comproprietari, per cui è consentito al danneggiato di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei comproprietari responsabi-



li, senza doverli perseguire tutti pro-quota e senza che occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri ai sensi dell'art. 102 cpc.

Ritiene, infatti, questo Collegio che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 L. n. 990/69, debba essere chiamato soltanto il proprietario responsabile del danno, quale risulta dall'apposito P.R.A., senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario, che non può affatto desumersi dal pubblico registro.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve, dunque, ritenersi, contrariamente a quanto ha deciso la sentenza impugnata, che correttamente nel giudizio di primo grado non fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ~~Paola~~ ~~Marta~~ ~~Gazzini~~ e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado non fosse affatto da dichiarare nulla.

Il terzo motivo resta, invece, assorbito dall'accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi di ricorso.

Il ricorso va, pertanto, accolto per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa dinanzi alla Corte di Appel-

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



lo di L'Aquila, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà alla statuizione sulle spese anche del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila.

Roma, 6.02.2007

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Cggi 27 MAR. 2007

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista